

CONDIZIONI GENERALI DI FINANZIAMENTO

Le presenti condizioni generali di finanziamento (le “**Condizioni Generali di Finanziamento**”) trovano applicazione nei confronti di tutti i soggetti – Richiedenti e Prestatori – che concludono un finanziamento attraverso la piattaforma di *lending crowdfunding* dedicata a progetti nel settore immobiliare ed energetico, nonché al supporto di progetti commerciali determinati tramite il supporto del capitale circolante e l’acquisto di beni strumentali, denominata <https://www.prepayinvestimenti.it> (la “**Piattaforma**”) organizzata e gestita da PrePay S.r.l., con sede legale in via del Gonfalone, 3 - 20123 Milano (MI), capitale sociale 60.000,00 €, iscritta al registro imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi con REA n. MI-2594526, Partiva iva n. 10323400967, in persona del legale rappresentante Benemerito Pierluigi (la “**Società**” o “**Prepay**”).

La Società è stata debitamente autorizzata quale fornitore di servizi di *lending crowdfunding* ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 1503/2020 e della relativa normativa di attuazione anche nazionale applicabile dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, con delibera n. 22983 del 31 gennaio 2024 ed iscritta nel relativo elenco tenuto dall’ESMA.

La Società si avvale, altresì, dei servizi di pagamento di MangoPay SA, società per azioni di diritto lussemburghese, con sede legale in 2, Avenue Amélie, L-1125 Lussemburgo, iscritta nel Registro del Commercio e delle Società di Lussemburgo con il numero B173459, autorizzata ad esercitare la sua attività nello Spazio Economico Europeo, in qualità di istituto di moneta elettronica autorizzato dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, 283 route d’Arlon L-1150 Lussemburgo, www.cssf.lu (“**MangoPay**”).

Il testo delle presenti Condizioni Generali di Finanziamento è aggiornato alla data indicata a margine ed è disponibile e scaricabile all’indirizzo internet <https://www.prepayinvestimenti.it/contratti/condizioni-general-finanziamento>.

Si consiglia di leggere attentamente le presenti Condizioni Generali di Finanziamento – unitamente alle condizioni particolari di finanziamento disciplinanti i termini e le condizioni di ciascun Finanziamento concluso tra Richiedenti e Prestatori tramite la Piattaforma (le “**Condizioni Particolari di Finanziamento**”) – prima di accettarle.

Le presenti Condizioni Generali di Finanziamento unitamente alle Condizioni Particolari di Finanziamento e agli allegati costituiscono il “**Contratto di Finanziamento**”.

Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Finanziamento i termini con lettera iniziale maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito rispettivamente nelle condizioni generali applicabili ai soggetti che intendono richiedere un finanziamento attraverso la Piattaforma (le “**Condizioni Generali Proponente**” – il cui testo è scaricabile al presente link <https://www.prepayinvestimenti.it/contratti/condizioni-general-proponenti> o richiedibile a PrePay investimenti tramite l’email) e nelle condizioni generali applicabili ai soggetti che intendono concedere un finanziamento attraverso la Piattaforma (le “**Condizioni Generali Prestatore**” – il cui testo è scaricabile al presente link [https://www.prepayinvestimenti.it/contratti/Contratto di servizi per gli investitori](https://www.prepayinvestimenti.it/contratti/Contratto%20di%20servizi%20per%20gli%20investitori) o richiedibile a PrePay investimenti tramite l’email).

Per i fini di cui al Contratto di Finanziamento, i Prestatori che abbiano concorso a finanziare uno stesso Progetto, avendo presentato sufficienti Offerte di Finanziamento con riguardo ad una medesima Richiesta di Finanziamento, sono definiti anche come le “**Parti Finanziatrici**”.

Premessa-Definizioni

In aggiunta agli altri termini definiti nelle presenti Condizioni Generali di Finanziamento, i seguenti termini avranno il significato sottoindicato.

- **Quota Capitale e Quota Interessi:** Ogni rata di un finanziamento si compone di una quota del denaro preso in prestito dal Proponente, e di una quota degli interessi sul capitale che resta da rimborsare. Il totale della rata è quindi dato dalla somma della Quota Capitale e della Quota Interessi.

- **Tipologia del prestito:** definisce la tipologia del prestito che può essere di n. 4 tipologie differenti:

- 1) Ammortamento a rata fissa
- 2) Ammortamento a rata variabile
- 3) Ammortamento a rata variabile con rientro anche parziale anticipato della Quota Capitale
- 4) Ammortamento con intera Quota Interessi ripagata nell'ultima rata
- 5) Ammortamento con intera Quota Capitale ripagata nell'ultima rata e Quota interessi in una o più rate

Tutti i finanziamenti sono a tasso fisso.

- **Capitale investito:** denaro che l'Investitore ha prestato al Proponente e ha impegnato per l'intera durata del finanziamento.

- **Tasso di interesse annuo:** rappresenta la percentuale dell'interesse sul prestito e quindi l'importo della remunerazione spettante all'Investitore.

- **Data di inizio ammortamento:** data in cui inizia ad essere calcolato il periodo di ammortamento.

- **Durata del prestito:** Numero di mesi entro il quale il Proponente deve ripagare il prestito agli Investitori.

- **Numero di rate di rimborso annuali:** Numero di rate che il Proponente paga annualmente a ciascun Investitore. Il pagamento delle rate può avvenire mensilmente/trimestralmente/semestralmente/annualmente.

- **Numero di rate totali:** Numero di rate totali che il Proponente deve pagare a ciascun Investitore per tutta la durata del Contratto di Finanziamento.

- **Numero di rate di preammortamento:** Numero di rate in cui il Proponente si impegna a pagare esclusivamente la Quota Interessi.

- **Percentuale delle commissioni sulla quota interessi delle rate di rimborso:** Percentuale della Quota Interessi di ciascun Investitore che il gestore della piattaforma trattiene per la gestione delle rate di rimborso.

- **Percentuale dell'interesse di mora:** nel caso in cui il Proponente dovesse pagare in ritardo una rata, è prevista una mora che si calcola come segue:

*Importo mora [€] = Quota Capitale Rata Non Pagata [€] * Giorni di Ritardo [n°] * Interesse di Mora [%] 365*

- **Giorni di ritardo della rata:** numero di giorni effettivi da calcolarsi alle ore 00:00 del giorno successivo in cui il Proponente ha caricato in ritardo il proprio portafoglio digitale (vale l'esatto momento in cui MangoPay SA accredita il bonifico del Proponente sul proprio Conto di Pagamento) per il pagamento delle rate di rimborso agli Investitori.

- **Assicurazione:** Contratto avente oggetto la garanzia contro il verificarsi di un evento futuro e incerto.
- **Garanzia:** Forma di garanzia sul prestito che può essere di natura reale o personale (in quest'ultimo caso si parla di fidejussione).
- **Recesso anticipato:** Possibilità di concludere il Contratto di Finanziamento in data a priori dell'effettiva conclusione del Contratto di Finanziamento con restituzione dell'intera Quota Capitale.

1. Finanziamento

1.1 Tipo di Finanziamento

Il Finanziamento è un contratto di mutuo sottoscritto tra il Proponente e le Parti Finanziatrici, il quale si perfeziona quando, subordinatamente al raggiungimento dell'importo richiesto dal Proponente in sede di pubblicazione della Richiesta di Finanziamento per effetto della ricezione di sufficienti Offerte di Finanziamento, il Proponente accetta la proposta di Finanziamento nei modi e nei termini previsti dalla Società.

1.2 Destinazione del Finanziamento e verifica del suo utilizzo

Il Finanziamento è esclusivamente destinato al finanziamento o al co-finanziamento di un progetto nei settori sopra indicati pubblicato sulla Piattaforma che ha formato oggetto di una Richiesta di Finanziamento (il "**Progetto**").

Nessuna Parte Finanziatrice sarà tenuta a verificare l'utilizzo fatto da parte del Proponente delle somme allo stesso erogate a titolo di Finanziamento; tuttavia, la Piattaforma mette a disposizione *report* aggiornati di ogni Progetto, che consentono di seguire lo sviluppo del Progetto stesso.

1.3 Condizioni Particolari di Finanziamento

Ogni Finanziamento è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Finanziamento e dalle Condizioni Particolari di Finanziamento.

Le Condizioni Particolari di Finanziamento definiscono per ciascun Finanziamento: il Progetto, l'importo del Finanziamento, la durata e le relative condizioni finanziarie, il piano di ammortamento, nonché le altre eventuali condizioni particolari applicabili, oltre che le eventuali Garanzie poste a tutela del rimborso del Finanziamento e al pagamento dei relativi interessi, nonché degli eventuali costi e spese.

Le Condizioni Particolari di Finanziamento possono prevedere deroghe a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Finanziamento, le quali verranno espressamente indicate e che prevarranno sulle previsioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Finanziamento qualora con le stesse incompatibili.

1.4 Diritti e obblighi dei Prestatori di un medesimo Progetto

Ogni Progetto può essere finanziato da una pluralità di prestiti concessi da differenti Prestatori, ciascuno dei quali sarà regolato dal Contratto di Finanziamento.

Le obbligazioni di ciascun Prestatore sono indipendenti e non solidali rispetto alle obbligazioni degli altri Prestatori in relazione ai rispettivi finanziamenti e ciò anche se questi hanno concorso a finanziare il medesimo Progetto; l'inadempimento di un Prestatore agli obblighi posti in capo allo stesso non avrà alcun effetto sulle obbligazioni gravanti su un altro Prestatore del medesimo Progetto.

I diritti di ciascun Prestatore stabiliti dal Contratto di Finanziamento sono distinti e indipendenti da quelli attribuiti agli altri Prestatori, anche se gli stessi hanno concorso a finanziare il medesimo Progetto; ogni obbligazione del Proponente nei confronti di un Prestatore ai sensi del Contratto di Finanziamento costituisce un'obbligazione distinta e indipendente dalle obbligazioni assunte nei confronti degli altri Prestatori, anche se hanno concorso a finanziare il medesimo Progetto.

2. Modalità di utilizzo del Finanziamento

2.1 Erogazione del Finanziamento

Subordinatamente al verificarsi delle Condizioni Sospensive di seguito previste ciascun Prestatore si impegna a mettere a disposizione del Proponente l'importo che lo stesso ha consentito di erogare allo stesso ai sensi della rispettiva Offerta di Finanziamento in unica soluzione alla data di erogazione come indicata nel Contratto di Finanziamento (la "**Data di Erogazione**") attraverso l'accreditamento del Wallet Proponente secondo quanto previsto rispettivamente dalle Condizioni Generali Prestatore e dalle Condizioni Generali Proponente tempo per tempo applicabili.

Il Proponente potrà successivamente dare istruzioni affinché tale ammontare sia bonificato su altro conto corrente intestato al Proponente medesimo ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Particolari Proponente applicabili.

2.2 Condizioni sospensive all'erogazione del Finanziamento

L'erogazione dei fondi a titolo di Finanziamento a favore del Proponente ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 2.1 è subordinata al verificarsi alla Data di Erogazione delle seguenti condizioni sospensive (le "**Condizioni Sospensive**"):

- che non si sia verificato o sia in corso un Caso di Default (come *infra* definito) e lo stesso non possa verificarsi per effetto della messa a disposizione dei fondi ai sensi del Contratto di Finanziamento e di quanto previsto dalle Condizioni Generali Proponente;
- che le Dichiarazioni del Proponente di cui al successivo Articolo 8 siano esatte sotto tutti gli aspetti rilevanti;
- raggiungimento dell'obiettivo di raccolta indicato nella documentazione di offerta al pubblico sulla pagina del Progetto, e, segnatamente, nel KIIS, con l'eventuale tolleranza ivi indicata, e
- mancato esercizio del diritto di revoca entro il periodo di riflessione di n. 4 (quattro) giorni di calendario dall'adesione alla Richiesta di Finanziamento da parte del Prestatore, nel caso in cui questi sia un investitore non sofisticato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera k) del Regolamento UE 2020/1503 (il "**Diritto di Revoca**") o del diritto di recesso attribuito a ciascun Investitore in caso di modifiche sostanziali del KIIS.

Le Condizioni Sospensive sono stabilite nell'esclusivo interesse delle Parti Finanziatrici.

3. Rimborso del Finanziamento

3.1 Rimborso ordinario

Il Proponente dovrà rimborsare il Finanziamento nelle rispettive date di pagamento (le "**Date di Pagamento**") ai sensi di quanto indicato nel relativo piano di ammortamento allegato alle Condizioni Particolari di Finanziamento (il "**Piano di Ammortamento**").

Le Date di Pagamento e l'importo per capitale e interessi dovuto in ciascuna Data di Pagamento (inclusa anche la prima Data di Pagamento) sono indicati nel Piano di Ammortamento.

3.2 Rimborso anticipato volontario

Il Proponente potrà procedere a rimborsare anticipatamente l'intero importo in linea capitale del Finanziamento unitamente alla relativa quota di interessi dovuti sino a tale data, a fronte di comunicazione inviata alla Società con preavviso di almeno 15 Giorni Lavorativi contenente l'indicazione di voler procedere al rimborso anticipato integrale del Finanziamento. La Società provvederà a comunicare al Proponente entro i successivi 15 Giorni Lavorativi l'importo tra capitale ed interessi che dovrà essere versato dal Proponente medesimo al fine di procedere con il rimborso anticipato integrale del Finanziamento, oltre che il termine entro il quale procedere al rimborso. La Società procederà inoltre a inviare alle Parti Finanziatrici la comunicazione del rimborso anticipato integrale del Finanziamento, indicando l'ammontare per capitale ed interessi spettante a ciascun Prestatore e la data del relativo versamento.

Resta inteso che il Proponente potrà procedere anche a effettuare un rimborso anticipato volontario parziale del Finanziamento. In tale ipotesi, il Proponente dovrà inviare alla Società con preavviso di almeno 15 Giorni Lavorativi una comunicazione contenente l'indicazione di voler procedere con un rimborso anticipato parziale del Finanziamento, riportando l'ammontare in linea capitale dello stesso che intende rimborsare.

La Società provvederà a comunicare al Proponente entro i successivi 15 Giorni Lavorativi l'importo tra capitale ed interessi che dovrà essere versato dal Proponente medesimo al fine di procedere con il rimborso anticipato parziale del Finanziamento, nonché il termine entro il quale procedere al relativo versamento. La Società procederà inoltre ad inviare alle Parti Finanziatrici la comunicazione del rimborso anticipato parziale del Finanziamento, indicando l'ammontare per capitale ed interessi spettante a ciascun Prestatore e la data del relativo versamento. In caso di rimborso anticipato volontario parziale la Società provvederà ad aggiornare il Piano di Ammortamento, il quale diverrà parte integrante e sostanziale del Contratto di Finanziamento sostituendo ad ogni effetto il precedente Piano di Ammortamento.

Ogni comunicazione avente a oggetto il rimborso anticipato volontario (integrale o parziale) inviata ai sensi del presente Articolo 3.2 deve intendersi come irrevocabile.

Ogni importo rimborsato ai sensi del presente Articolo 3.2 non potrà in alcun modo essere restituito. Ogni rimborso effettuato ai sensi del presente Articolo 3.2 dovrà essere effettuato unitamente agli interessi maturati al Tasso di Interesse (come *infra* definito) e a tutti gli altri costi ed accessori dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Ai fini del Contratto di Finanziamento per "**Giorno Lavorativo**" deve intendersi ogni giorno diverso dal sabato e dalla domenica in cui gli istituti di credito sono aperti a Milano.

3.3 Rimborso anticipato obbligatorio

3.3.1 Casi di Default

Al verificarsi di uno degli eventi di seguito indicati (i "**Casi di Default**"), le Parti Finanziatrici avranno diritto di richiedere al Proponente l'immediato integrale rimborso del Finanziamento, oltre interessi maturati e spese, e il Proponente si impegna e si obbliga a rimborsare integralmente i predetti importi entro sette (7) Giorni Lavorativi dalla data della richiesta scritta inviata dalla Società (in

nome e per conto delle Parti Finanziatrici ai sensi di quanto previsto dal successivo Paragrafo 3.3.2) nei casi di:

- utilizzo dei fondi erogati a titolo di Finanziamento per finalità differenti rispetto al finanziamento del Progetto;
- violazione, falsità o inesattezza delle Dichiarazioni e Garanzie rilasciate dal Proponente ai sensi del seguente Articolo 8;
- violazione dei termini e delle condizioni di cui al Contratto di Finanziamento, alla quale non è stato posto rimedio dal Proponente entro sette (7) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Società (in nome e per conto delle Parti Finanziatrici);
- incapacità o impossibilità da parte del Proponente ad adempiere alle proprie obbligazioni alla relativa scadenza, sospensione dei pagamenti alla relativa scadenza o, a fronte di difficoltà finanziarie attuali o potenziali, sottoscrizione di accordi con i creditori di ristrutturazione o il rimborso del debito;
- nel caso in cui il Proponente subisca un protesto o sia dichiarato “cattivo pagatore” dalla Centrale dei Rischi;
- apertura di una procedura concorsuale, di concordato preventivo o liquidatorio, ristrutturazione dei debiti o di amministrazione straordinaria o di natura analoga, ivi inclusa la cessione o il pignoramento dei beni a favore dei creditori ai sensi della legge applicabile o cessazione dei pagamenti; concessione di una moratoria dei pagamenti del Proponente;
- mancato pagamento da parte del Proponente di ogni somma dovuta ai sensi del Contratto di Finanziamento alla relativa Data di Scadenza, salvo che tale mancato pagamento sia dovuto ad un errore tecnico o amministrativo e che sia rimediato entro e non oltre i 2 (due) Giorni Lavorativi successivi alla rispettiva Data di Scadenza. Il Proponente potrà chiedere una dilazione di pagamento, non superiore a 6 (sei) mesi, che potrà essere concessa a discrezione della Società in base a valutazioni interne, e che sarà oggetto di separata contrattazione. Il Proponente è tenuto a comunicare senza indugio, secondo le modalità descritte infra, l’insorgenza di difficoltà finanziarie che possano pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni, in modo tale da permettere alla Società una più pronta valutazione.
- con riguardo a ogni finanziamento ottenuto dal Proponente (diverso dal Finanziamento): (i) mancato pagamento da parte del Proponente; (ii) decadenza dal beneficio del termine (*cross default*);
- nel caso in cui sia instaurato contro il Proponente un procedimento monitorio, ovvero i beni immobili di proprietà dello stesso siano oggetto di ipoteca giudiziaria o sequestro conservativo finalizzato a costituire garanzia della restituzione di una somma di denaro;
- nel caso in cui il Proponente trasferisca la propria sede fuori dal territorio della Repubblica Italiana;
- adozione da parte dei competenti organi sociali di una delibera che determini lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione del Proponente;
- il rilascio da parte dei revisori legali dei conti o, ove applicabile, del collegio sindacale del Proponente di una relazione con rilievi sul relativo bilancio annuale (o consolidato) (con l’esclusione dei rilievi che non abbiano un’incidenza significativa sulla veridicità del bilancio medesimo) o il rifiuto di rilasciare una relazione sul bilancio;
- nel caso in cui il Proponente risulti soggetto ad un procedimento ai sensi del D. Lgs. 231/2001, come

successivamente modificato e integrato;

- qualora le Condizioni Particolari di Finanziamento prevedano l'obbligo (ovvero la possibilità) di rilasciare delle Garanzie: (i) la mancata costituzione, stipulazione, entrata in vigore di una Garanzia prevista ai sensi delle Condizioni Particolari di Finanziamento senza che la stessa sia stata sostituita da una Garanzia equivalente entro i successivi 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale Garanzia avrebbe dovuto essere rilasciata o costituita o entrare in vigore; (ii) l'invalidità per qualsivoglia ragione o causa di una Garanzia o il fatto che la stessa non sia o non sia più del grado previsto dalla dalle Condizioni Particolari di Finanziamento dopo che la stessa sia stata validamente concessa o conclusa ovvero cessione a qualsivoglia titolo di un impegno a costituire una Garanzia, sempre che la stessa non venga sostituita da una Garanzia equivalente entro i successivi 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale Garanzia avrebbe dovuto essere rilasciata o costituita o entrare in vigore;
- nel caso in cui si dovesse verificare un qualsivoglia altro fatto o evento che, a giudizio della Società (in nome e per conto delle Parti Finanziatrici), possa determinare l'incapacità del Proponente a procedere al regolare e completo rimborso del Finanziamento ovvero di rispettare i termini e le condizioni di cui al Contratto di Finanziamento.

3.3.2. Conseguenze in caso di avvenimento di un Caso di Default

La Società informerà le Parti Finanziatrici dell'avverarsi di un Caso di Default (così come delle misure intraprese per porvi rimedio) ai sensi di quanto previsto dal successivo Articolo 14.

Nel caso in cui si verifichi un Caso di Default e fintanto che tale Caso di Default persista, la Società senza la necessità di messa in mora e senza che debba essere instaurato un procedimento giudiziale o stragiudiziale potrà comunicare al Proponente la decadenza dal beneficio del termine e per l'effetto richiedere il rimborso integrale del Finanziamento, maggiorato degli interessi dovuti, delle spese e oneri dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento; e/o esercitare tutti i diritti e porre in essere tutte le azioni previste dal Contratto di Finanziamento per conto delle Parti Finanziatrici.

Al fine di facilitare nell'interesse delle Parti Finanziatrici il recupero di quanto dovuto dal Proponente nel caso in cui si verifichi un Caso di Default, ciascun Prestatore conferirà alla Società il diritto di procedere in nome e per conto del Prestatore al recupero del credito vantato verso il Proponente, mediante il conferimento di apposito mandato ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 16 che segue.

4. Interessi

Il tasso di interesse applicabile al Finanziamento (il "**Tasso di Interesse**") è indicato nelle Condizioni Particolari di Finanziamento.

Gli interessi dovuti sul Finanziamento saranno dovuti alla scadenza di ciascuna Data di Pagamento in conformità a quanto stabilito nelle Condizioni Particolari di Finanziamento.

4.1 Interessi di mora

Nel caso in cui il Proponente non adempia entro i termini stabiliti al pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento su tali importi matureranno interessi di mora di pieno diritto (e pertanto anche prima che sia instaurato un eventuale giudizio) e senza che sia necessaria alcuna messa in mora, entro i limiti stabiliti dalla legge, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza

di ogni pagamento e la data di effettivo pagamento al relativo tasso di interesse di mora come indicato nelle Condizioni Particolari di Finanziamento (“**Interesse di Mora**”).

Gli Interessi di Mora dovuti ai sensi del presente Articolo verranno di volta in volta calcolati ad opera della Società e addebitati al Proponente con il primo pagamento successivo alla mora.

La percezione degli Interessi di Mora ai sensi del presente Articolo non potrà in nessun caso essere interpretata come concessione di una moratoria nei termini di pagamento o come una rinuncia ad ogni diritto delle Parti Finanziatrici ai sensi del Contratto di Finanziamento.

4.2 Tasso Annuo Effettivo Globale

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il Tasso Annuo Effettivo Globale per ciascun Finanziamento è comunicato al Proponente ad opera della Società ai sensi delle Condizioni Generali Proponente e inserito nelle Condizioni Particolari di Finanziamento.

Il Proponente dichiara di aver provveduto a effettuare tutte le valutazioni necessarie e opportune relativamente al TAEG e di aver ottenuto tutte le necessarie informazioni a tale riguardo.

5. Periodi di interessi

Un periodo di interesse è un periodo intercorrente tra una Data di Pagamento (con l’eccezione del primo Periodo di Interesse che avrà inizio alla Data di Erogazione) e la Data di Pagamento successiva (il “**Periodo di Interessi**”).

Ogni Periodo di Interessi avrà inizio l’ultimo giorno (incluso) del Periodo di Interessi precedente (con l’eccezione del primo Periodo di Interesse che avrà inizio alla Data di Erogazione) e terminerà l’ultimo giorno (escluso) del relativo Periodo di Interessi, restando in ogni caso inteso che:

in caso tale giorno non sia un Giorno Lavorativo tale Periodo di Interessi scadrà il Giorno Lavorativo successivo, salvo che tale giorno non risulti riferito ad un mese successivo, in tale caso tale Periodo di Interessi scadrà il Giorno Lavorativo precedente e nello stesso giorno non potranno maturare interessi riferibili a due Periodi di Interessi.

Nessun Periodo di Interessi potrà avere una durata eccedente la Data di Scadenza.

6. Fiscalità

Come stabilito dalla risposta all’interpello n. 168/2020 dell’Agenzia dell’Entrate, Prepay non opera come sostituto d’imposta ai sensi del comma 44 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 sugli interessi erogati.

7. Altre imposte e costi

Tutti i pagamenti per capitale, interessi, spese, commissioni o altri oneri accessori dovuti da parte del Proponente alle Parti Finanziatrici dovranno essere effettuati al netto di ogni imposta o tassa di qualsivoglia natura, prevista di volta in volta delle leggi vigenti e che siano applicabili a tali somme.

Il Proponente, in particolare, dovrà pagare alle Parti Finanziatrici:

tutte le imposte di bollo, di registro o altri diritti, o imposte simili dovute in relazione al Contratto di Finanziamento;

tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenute (inclusi i costi legali) legate ad ogni azione giudiziale intrapresa per la tutela e l'esecuzione dei diritti nell'ambito del Contratto di Finanziamento, nonché per la negoziazione di ogni accordo di ristrutturazione del debito;

tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenute (inclusi i costi legali) legate all'eventuale prestazione di Garanzie.

8. Dichiarazioni e garanzie del Proponente

Il Proponente presta in favore di ciascuna Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie previste dal presente Articolo 8 ciascuna delle quali deve essere veritiera e corretta alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e alla Data di Erogazione (le “**Dichiarazioni del Proponente**”).

Costituzione e capacità

Il Proponente è una Società debitamente organizzata e validamente esistente secondo il diritto italiano, la cui sede sociale è in Italia e che esercita principalmente un'attività commerciale o industriale, con esclusione delle attività finanziarie e di investimento.

Il Proponente ha pieni poteri e legittimazione ad esercitare la sua attività come attualmente esercitata, la stessa ha la titolarità e/o la legittima disponibilità dei beni necessari per l'esercizio di tale attività.

Il Proponente è dotato di ogni capacità, potere ed autorizzazione necessari per sottoscrivere il Contratto di Finanziamento e per adempiere alle obbligazioni nello stesso contenute; la sottoscrizione e l'esecuzione da parte del Proponente del Contratto di Finanziamento è conforme al proprio oggetto sociale e rientra nell'esercizio della propria attività.

Obbligazioni

Le obbligazioni assunte dal Proponente ai sensi del Contratto di Finanziamento sono conformi alla legge della Repubblica Italiana, a lui opponibili e suscettibili di esecuzione giudiziale.

Relazioni con altre obbligazioni

La sottoscrizione da parte del Proponente del Contratto di Finanziamento e l'adempimento delle obbligazioni dallo stesso previste non sono e non saranno contrari:

- ad alcuna legge o regolamento allo stesso applicabile;
- al proprio atto costitutivo e statuto;
- ad ogni ulteriore contratto o intesa sottoscritto dal Proponente o relativo a qualunque dei suoi beni.

Autorizzazione e poteri

Ciascuno dei soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento in nome del Proponente è munito dei necessari poteri per la firma di tale Contratto di Finanziamento in nome e per conto del Proponente.

Validità e ammissibilità

Tutte le Autorizzazioni necessarie affinché il Proponente possa sottoscrivere il Contratto di Finanziamento di cui è parte ed esercitare i relativi diritti e adempiere le relative obbligazioni, sono state ottenute e sono pienamente in vigore.

Assenza di procedure concorsuali

Il Proponente non si trova in stato di liquidazione, insolvenza, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o comunque soggetto ad alcuna procedura concorsuale e nessuna di tali procedure è allo stato prevedibile o minacciata.

Il Proponente non ha sottoscritto alcun accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 67, comma 3, lettera d), 182-*bis* o 182-*ter* del R.d. 16 marzo 1942 n. 267.

Correttezza delle informazioni e dei documenti

Tutte le informazioni fornite alla Società da parte del Proponente precedentemente alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento sono esatte, complete e aggiornate alla data nella quale sono state rilasciate (o alternativamente, alla data a cui le stesse si riferiscono) e non sono suscettibili di indurre in errore la Società e le Parti Finanziatrici, in relazione al loro contenuto e/o a causa di omissioni, della sopravvenienza di fatti nuovi o di informazioni già esistenti, ma non comunicate.

I documenti (diversi rispetto ai documenti finanziari di cui al successivo Paragrafo) forniti alla Società da parte del Proponente in conformità a quanto prescritto dalle Condizioni Generali Proponente sono alla data in cui sono stati forniti e alla data di sottoscrizione, esatti, completi e aggiornati.

Documenti contabili e finanziari

I documenti contabili e finanziari forniti dal Proponente ai sensi delle Condizioni Generali Proponente sono stati redatti in conformità ai principi contabili applicabili e sono veritieri e corretti e rappresentano il quadro fedele, veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Proponente e dei risultati economici nei periodi indicati (nonché, se del caso, della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata del gruppo facente capo al Proponente).

Pari passu

Le obbligazioni di pagamento e di rimborso assunte dal Proponente ai sensi del Contratto di Finanziamento sono munite di titolo di antergazione rispetto agli altri creditori chirografari e agli altri finanziamenti chirografari del Proponente e non sono subordinate o postergate rispetto agli altri finanziamenti, fatti salvi i finanziamenti assistiti da privilegio ai sensi di legge.

Sanzioni – Lotta al riciclaggio, la corruzione e il terrorismo

Né il Proponente, né, per quanto a sua conoscenza, alcuno dei suoi amministratori o dirigenti ha commesso o è stato condannato per reati di riciclaggio, corruzione o terrorismo; inoltre il Proponente ha adottato e mantiene tutte le misure necessarie o opportune al fine di prevenire la commissione di tali reati.

Condanne

Né il Proponente, né, per quanto a sua conoscenza, alcuno dei suoi amministratori o dirigenti è stato sottoposto a misure cautelari, interdittive, limitative della libertà personale o sanzionatorie da parte di una autorità giurisdizionale italiana o straniera o ha commesso fatti suscettibili di sanzione pecuniaria o limitativa della libertà personale per reati di riciclaggio, corruzione o finanziamento del terrorismo.

Garanzie

Nel caso in cui il Contratto di Finanziamento prevedano l'obbligo (ovvero la possibilità) di costituire delle Garanzie:

ogni documento di garanzia costituisce una Garanzia validamente costituita e opponibile a tutti i terzi in conformità ai suoi termini e condizioni;

e ogni documento di garanzia comporta la valida costituzione della relativa Garanzia, la quale non è in contrasto con alcun'altra Garanzia avente il medesimo grado o di grado superiore o con diritti di terzi. *Imposte e tasse*

Il Proponente non ha commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di tasse e imposte e con i conseguenti adempimenti.

Valutazione dei rischi

Il Proponente conosce i rischi assunti con la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e, in particolare, il rischio di sovra indebitamento. A questo proposito, il Proponente garantisce alle Parti Finanziatrici di aver valutato in maniera prudente la propria necessità di finanziamento e la propria capacità di restituzione.

Casi di Default

Il Proponente non si trova in alcun Caso di Default e nessun Caso di Default è prevedibile che si verifichi per effetto dell'erogazione del Finanziamento.

Reiterazione delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e garanzie di cui sopra si intendono espresse e reiterate alla Data di Erogazione e al primo giorno di ogni Periodo di Interessi, salvo diversa comunicazione da parte del Proponente, la cui assenza deve essere interpretata come conferma implicita delle suddette dichiarazioni e garanzie a tale data.

9. Obblighi

A partire dalla data di sottoscrizione e fino a che il Finanziamento non sia stato interamente rimborsato per capitale, interessi, spese e oneri accessori da parte del Proponente a ciascuna Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Finanziamento, il Proponente, per quanto di sua rispettiva competenza, assume altresì i seguenti impegni nei confronti di ciascuna Parte Finanziatrice.

Comunicazione di un Caso di Default

Il Proponente sarà tenuto a comunicare alla Società nel minor tempo possibile dalla relativa conoscenza il verificarsi di un evento che determini il sorgere di un Caso di Default, unitamente alle misure intraprese per porvi rimedio.

Il Proponente sarà altresì tenuto a fornire alla Società senza ritardo successivamente alla relativa richiesta una dichiarazione da parte di un proprio rappresentante nella quale dovrà essere indicato che alcun Caso di Default è in corso; ovvero nel caso in cui tale Caso di Default sia in corso le misure adottate per porvi rimedio.

Altri obblighi

Il Proponente si impegna:

- a non richiedere il finanziamento del medesimo Progetto su un'altra piattaforma di finanziamento italiana o estera;
- ad utilizzare i fondi erogati nell'ambito del Contratto di Finanziamento conformemente alla destinazione descritta nel Contratto di Finanziamento;

Autorizzazioni

Il Proponente si impegna ad ottenere, rispettare e fare in modo che rimangano in vigore tutte le autorizzazioni eventualmente richieste ai sensi della normativa applicabile al fine di poter correttamente adempiere alle proprie obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento o per garantire la validità e legittimità del Contratto di Finanziamento e a comunicare, senza ritardo, all'Agente a seguito di sua richiesta una copia dichiarata conforme all'originale di tali autorizzazioni.

Rispetto della legge

Il Proponente si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti applicabili, il cui mancato rispetto possa avere un effetto significativo sulla sua capacità di adempiere correttamente alle obbligazioni nascenti dal Contratto di Finanziamento.

Cambiamento dell'attività – modifiche statutarie – mutamento della sede sociale

Il Proponente si impegna a comunicare alla Società ogni modifica al proprio oggetto sociale alla propria forma giuridica o alla natura della propria attività successivi alla data di sottoscrizione.

Il Proponente si impegna a mantenere la propria sede legale all'interno dello Stato nel quale si trovava alla data di sottoscrizione.

Garanzie

Qualora previsto dal Contratto di Finanziamento il Proponente si impegna:

a costituire e mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto di Finanziamento le Garanzie e a porre in essere ogni atto o formalità richiesta dai documenti di garanzia e ad adempiere alle obbligazioni ivi previste per tutto il relativo periodo di validità, oltre che a fare in modo che le Garanzie vengano costituite ai sensi di quanto prescritto dai relativi documenti di garanzia;

a non costituire o mantenere in vigore, senza il preventivo consenso della Società, Garanzie diverse da quelle consentite dal Contratto di Finanziamento.

10. Cessione del Contratto di Finanziamento

Divieto di cessione da parte del Proponente

Il Proponente non può cedere o trasferire a qualunque titolo o causa tutti o parte dei suoi diritti o obbligazioni nascenti del Contratto di Finanziamento senza l'accordo preventivo di ogni Prestatore in relazione allo stesso Progetto e della Società.

Cambiamento del Prestatore

Il Proponente autorizza con la presente ciascun Prestatore a cedere, in ogni momento, e senza necessità di ottenere il preventivo consenso del Proponente, tutti o parte dei suoi diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento in particolare, ma non limitatamente, a una società di cartolarizzazione o ad un altro Prestatore o a Prepay.

La cessione del credito sarà effettuata sostanzialmente ai termini e alle condizioni previste nel contratto di cessione del credito allegato alle presenti Condizioni Generali di Finanziamento sub Allegato 1 (Modello di contratto di cessione).

11. Compensazione

Nell'ipotesi in cui si verifichi un Caso di Default, ciascuna Parte Finanziatrice potrà compensare tutte le somme dovute da parte del Proponente a tale Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Finanziamento

con ogni somma dovuta da tale Parte Finanziatrice al Proponente medesimo, indipendentemente dal luogo di pagamento e dalla valuta utilizzata.

Nel caso in cui tali somme siano in valute differenti la Parte Finanziatrice ha la facoltà, al fine di poter operare la compensazione, di poter convertire tale somma nell'altra valuta, purché ciò avvenga ad un tasso di mercato e in modo conforme alle pratiche generalmente utilizzate.

12. Natura aleatoria del Contratto di Finanziamento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1469 del Codice Civile il Proponente e ciascun Prestatore espressamente riconoscono la natura aleatoria del Contratto di Finanziamento e per l'effetto dichiarano, riconoscono ed accettano la non applicabilità agli stessi delle disposizioni previste dagli articoli 1467 e seguenti del Codice Civile.

13. Forma

L'investitore e i Proponenti accettano che la forma scritta non costituisce forma convenzionale per la validità del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1352 cod. civ.

14. Diffusione delle informazioni

Tutte le informazioni ai Prestatori dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno pubblicate e rese disponibili sulla Piattaforma.

Il Proponente potrà adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti della Società ai sensi del Contratto di Finanziamento mettendo a disposizione tali informazioni sulla Piattaforma.

15. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al Contratto di Finanziamento dovranno essere seguite a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica o a mezzo raccomandata a mani ovvero tramite la Piattaforma. Qualsiasi comunicazione così effettuata ai sensi del Contratto di Finanziamento si considera ricevuta:

nel caso di consegna a mano, nel giorno della consegna; nel caso di messaggio inviato attraverso la Piattaforma, nel giorno dell'invio del messaggio sulla Piattaforma; e nel caso di invio a mezzo posta elettronica, alla data della relativa comunicazione; nel caso di lettera nel giorno in cui pervenga la comunicazione della consegna ovvero dopo trascorsi 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di deposito presso il competente ufficio postale; nel caso in cui ai sensi di quanto previsto dal presente Articolo 14 sia stato designato uno specifico servizio per le comunicazioni ovvero un responsabile per le stesse, il giorno in cui tale comunicazione è stata inviata a tale o a mezzo di tale servizio o comunicata al responsabile.

Tutte le comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi del Contratto di Finanziamento dovranno essere fatte ai recapiti indicati nel Contratto di Finanziamento.

16. Conferimento mandato con rappresentanza recupero somme

Con le presenti Condizioni Generali di Finanziamento, l'Investitore, in qualità di mandante, al fine di esigere ed incassare tutto quanto dovutogli per capitale, interessi e spese da parte del Richiedente in forza di qualsivoglia Contratto di Finanziamento successivamente stipulato attraverso la piattaforma di *lending crowdfunding* "Prepay" in caso di ritardo o di inadempimento del Richiedente stesso ovvero in un Caso di Default, nomina Prepay, il quale ha prima d'ora dichiarato di accettare

l'incarico, quale proprio mandatario conferendogli poteri di rappresentanza per tutta la durata del presente Contratto di Finanziamento, e qualsiasi ulteriore potere affinché Prepay eserciti, in nome, per conto e nell'interesse dell'Investitore, tutti i poteri, le facoltà e i diritti attribuiti all'Investitore stesso ai sensi del Contratto di Finanziamento e, se del caso, della documentazione contrattuale relativa alla Garanzia, ai termini e alle condizioni ivi previste, con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di: nominare consulenti, società di riscossione, avvocati ed altri difensori abilitati al patrocinio innanzi ai diversi organi giudicanti; nominare periti e arbitri; fare elezione di domicilio; chiamare terzi in causa, formulare domande in via riconvenzionale, farsi sostituire in udienza, dare esecuzione ai giudicati, interporre opposizioni, impugnazioni ed appelli, tanto in via principale, quanto in via incidentale, transigere e conciliare le vertenze e rappresentare il mandante in qualsivoglia udienza fissata al fine della comparizione personale delle parti in giudizio, rinunciare a giudizi e procedure e/o accettarne la rinuncia, escutere le Garanzie, cedere i relativi crediti a terzi, a un'altra Parte Finanziatrice o a Prepay stessa, rinegoziare le condizioni del Finanziamento e sottoscrivere ogni atto a tal fine necessario e/o opportuno, senza necessità di ulteriori autorizzazioni ed istruzioni da parte del mandante (il "**Mandato**").

Per le finalità di cui al Mandato, il mandatario è, altresì, espressamente autorizzato a contrattare anche con sé stesso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1395 del Codice Civile, laddove, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si verifichi un Caso di Default o una violazione delle Dichiarazioni del Preponente di cui all'articolo 8.

Le somme incassate per conto del mandante dovranno essere destinate al rimborso del finanziamento ai sensi di quanto previsto dal suddetto Contratto di Finanziamento.

Il presente Mandato viene conferito a titolo gratuito.

Il presente Mandato è irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 c.c., in quanto conferito anche nell'interesse del mandatario.

Il tutto con dichiarazione di avere per rato e valido l'operato del suddetto mandatario, senza necessità di alcuna ratifica e con esonero da ogni responsabilità per lo stesso, in ordine agli atti che saranno svolti e/o definiti in virtù del presente mandato, esclusi i procedimenti o le responsabilità derivanti da colpa grave, truffa o dolo e con espressa autorizzazione ad agire anche in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile.

Qualora le Condizioni Particolari prevedano l'obbligo di costituire delle Garanzie:

(i) le Garanzie costituite ai sensi del Contratto di Finanziamento e della documentazione contrattuale relativa alle Garanzie a garanzia delle somme dovute dal Richiedente ai Prestatori in relazione ad un Progetto potranno essere costituite, trascritte, gestite ed escusse da Prepay in nome e per conto delle Parti Finanziatrici;

(ii) le somme recuperate a beneficio delle Parti Finanziatrici a seguito dell'eventuale escussione da parte della Società, in nome e per conto delle Parti Finanziatrici, delle Garanzie relative ad un Progetto, dedotto quanto dovuto a Prepay, saranno ripartite a cura del di Prepay medesimo pari passu e pro rata in favore delle Parti Finanziatrici del medesimo Progetto;

(iii) la Società invierà a ciascuna Parte Finanziatrice un rendiconto di quanto ottenuto a seguito dell'escussione delle Garanzie e dei relativi piani di riparto; resta fermo che – ove previsto – il soggetto garante sarà surrogato in tutti i diritti spettanti ai garantiti nei confronti del Richiedente.

Prepay ha la facoltà, previo preavviso da inviare ai Prestatori e al Richiedente, di rinunciare all'incarico con idoneo preavviso e a condizione di essere sostituiti da un terzo che prosegua nelle medesime attività.

Qualora Prepay abbia rinunciato al proprio incarico, Prepay metterà a disposizione del proprio successore, e a sue proprie spese, tutti gli atti e i documenti in suo possesso e fornirà tutta l'assistenza che tale successore dovesse ritenere necessaria al fine di poter svolgere il presente Mandato.

La rinuncia di Prepay non avrà effetto se non dalla data di accettazione del terzo che ne assuma le funzioni.

Alla data dell'accettazione del terzo, Prepay sarà liberato da ogni obbligazione su di esso nascente ai sensi del Contratto di Finanziamento e, se del caso, delle Garanzie, ma lo stesso potrà valersi in ogni caso delle previsioni del presente Articolo 16. I diritti e le obbligazioni reciproche tra il successore e le Parti sono da intendersi come identiche a quelle che sarebbero state nel caso in cui tale successore avesse avuto lo stesso ruolo di Prepay alla Data di Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento con riferimento alle attività pertinenti.

Nessuna delle previsioni stabilite dal Contratto di Finanziamento può essere intesa a conferire a Prepay la qualità di *trustee* o fiduciario.

Tutte le spese e i costi sostenuti da Prepay nell'espletamento delle attività relative al Mandato saranno dedotti dalle somme recuperate dal Richiedente e/o dal garante unitamente ai compensi dovuti ed eventualmente non corrisposti alla Società, prima della suddivisione del rimanente tra le Parti Finanziatrici.

I termini con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Contratto di Servizi per gli Investitori e nelle Condizioni Generali di Finanziamento, che si dichiara di conoscere e accettare.

Il presente Mandato è regolato e deve essere interpretato in conformità al diritto italiano. In caso di controversia tra Prepay e l'Investitore e/o il Richiedente in merito all'esistenza, alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del Mandato sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Ove necessario ai fini dell'espletamento del Mandato, l'Investitore si impegna sin d'ora a conferire a Prepay apposita procura speciale anche in forma notarile, a propria cura e spese. Prepay non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di mancato espletamento di atti rientranti nell'ambito del Mandato per causa non imputabile a Prepay medesima, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato conferimento di procura speciale per il compimento di determinati atti da parte dell'Investitore.

Il Richiedente riconosce e accetta il Mandato e i suoi eventuali effetti.

17. Conferimento di mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento

Con le presenti Condizioni Generali di Finanziamento, l'Investitore, in qualità di mandante, conferisce, altresì, mandato a Prepay, affinché, in qualità di mandatario, proceda a sottoscrivere, in nome e per conto dell'Investitore, tutta la documentazione contrattuale per la finalizzazione del Contratto di Finanziamento e, se del caso, delle Garanzie, con il Promotore del Progetto dallo stesso presentato sulla Piattaforma.

Il presente mandato viene conferito a titolo gratuito.

Il presente mandato si intende irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 c.c., in quanto conferito anche nell'interesse del mandatario. Lo stesso avrà efficacia per tutta la durata del Contratto di servizi per gli Investitori stipulato con Prepay, a seguito del quale si intenderà revocato e cesserà automaticamente di produrre effetti tra le Parti senza necessità di comunicazione alcuna.

Il tutto con dichiarazione di avere per rato e valido l'operato del suddetto mandatario senza necessità di alcuna ratifica e con esonero da ogni responsabilità per lo stesso, in ordine agli atti che saranno svolti e/o definiti in virtù del presente mandato, esclusi i procedimenti o le responsabilità derivanti da colpa grave, truffa o dolo e con espressa autorizzazione ad agire anche in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile.

I termini con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Contratto di Servizi per gli Investitori e nelle Condizioni Generali di Finanziamento, che si dichiara di conoscere e accettare.

Il presente mandato è regolato e deve essere interpretato in conformità al diritto italiano. In caso di controversia tra Prepay e l'Investitore e/o il Richiedente in merito all'esistenza, alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del mandato sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Il Richiedente riconosce e accetta il Mandato e i suoi eventuali effetti.

Ove necessario ai fini dell'espletamento del mandato, l'Investitore si impegna sin d'ora a conferire a Prepay apposita procura speciale anche in forma notarile, a propria cura e spese. Prepay non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di mancato espletamento di atti rientranti nell'ambito del mandato per causa non imputabile a Prepay medesima, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato conferimento di procura speciale per il compimento di determinati atti da parte dell'Investitore.

18. Disposizioni generali

18.1 Prova

In ogni procedimento giudiziale o arbitrale relativo al Contratto di Finanziamento, i documenti scritti da una Parte Finanziatrice fanno prova *prima facie* di quanto in essi riportato.

18.2 Certificati e calcoli

Tutte le comunicazioni per una Parte Finanziatrice relative a un tasso o ad un importo in linea capitale ai sensi del Contratto di Finanziamento fanno prova, salvo errore manifesto, di quanto in esse riportato.

18.3 Decorso del tempo

Tutti gli interessi, commissioni o spese dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno calcolati sulla base dei giorni effettivamente decorsi, tenendo come base di calcolo un anno di 365 giorni.

19. Modifiche e rinunce

Le previsioni contenute nel Contratto di Finanziamento non potranno essere oggetto di modifica o di rinuncia senza l'espresso consenso della Società e del Proponente. Tale modifica o rinuncia avrà effetto vero per tutte le parti. La Società avrà la facoltà, in nome e per conto di tutte le Parti Finanziatrici, di procedere a ogni modifica o rinuncia ai sensi del presente Articolo.

20. Legge applicabile e foro competente

Il Contratto di Finanziamento è regolato e dovrà essere interpretato in conformità alle leggi della Repubblica Italiana.

In caso di controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali di Finanziamento e/o dal Contratto di Finanziamento, ivi incluse le Garanzie, od in relazione alle stesse, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

Allegato 1 (Modello di contratto di cessione)

ALLEGATO 1: MODELLO DI CONTRATTO DI CESSIONE DEL CREDITO

Contratto di cessione di credito

tra

[**COGNOME E NOME**], nato/a a _____ il _____, residente in [indirizzo, codice di avviamento postale, Comune, Paese], Codice Fiscale _____, munito/a della capacità di agire per la conclusione del presente documento (il “**Prestatore**”);

e

[_____] , società con sede legale in _____, iscritta al **Registro delle Imprese** di _____, con **Partita IVA** n. _____ **OPPURE** [**COGNOME E NOME**], nato/a a _____ il _____, residente in [indirizzo, codice di avviamento postale, Comune, Paese], Codice Fiscale _____, munito/a della capacità di agire per la conclusione del presente documento (il “**Cessionario**”).

(Il Prestatore e il Cessionario sono di seguito definiti congiuntamente, ma non solidalmente, come le “**Parti**”, e ciascuna come una “**Parte**”).

PREMESSO CHE

(A) In data [●] il Prestatore ha concesso, per il tramite della piattaforma di *lending crowdfunding* gestita da Prepay S.r.l., un prestito in favore di [●], con sede legale in [●], Codice Fiscale, Partita IVA n. [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] con R.E.A. n. [●] (il “**Richiedente**”) di importo pari a complessivi Euro [●], da rimborsarsi ai termini e alle condizioni stabilite nel Contratto di Finanziamento (il “**Finanziamento**”);

(B) Alla data odierna il Prestatore, per effetto del Finanziamento, vanta un credito nei confronti del Richiedente pari a complessivi Euro [●], di cui Euro [●] a titolo di capitale ed Euro [●] a titolo di interessi (il “**Credito**”).

(C) Con il presente contratto (il “**Contratto**”), il Prestatore intende cedere il Credito al Cessionario, che si è dichiarato prima d’ora disponibile ad acquisirlo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Cessione di Credito

Con il presente Contratto, il Prestatore cede al Cessionario, che accetta, il Credito vantato verso il Richiedente. Il Credito è trasferito al Cessionario con tutti i privilegi e le garanzie ad esso eventualmente connessi.

2. Natura *pro soluto* della cessione

La cessione del Credito viene fatta *pro soluto*, conseguendone che in nessun caso il Prestatore assumerà alcun obbligo di garanzia in ordine all’effettivo pagamento del Credito da parte del Richiedente.

3. Consegna di copia dei documenti giustificativi del credito.

Il Prestatore autorizza sin da ora Prepay a fornire al Cessionario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1262 cod. civ., copia dei documenti probatori del Credito.

4. Prezzo

Le Parti convengono ed accettano che la cessione del Credito abbia luogo per un importo calcolato come di seguito indicato:

(i) prezzo fisso: euro 1, in relazione al quale viene sin d'ora rilasciata quietanza dal Prestatore;

(ii) prezzo variabile: Credito Incassato – Costi di Pertinenza (“**Prezzo Variabile**”),

ove per:

- Credito Incassato, si intende l'importo risultante dal seguente calcolo: $\text{Credito} / \text{Credito Totale Incassato}$
- Credito Totale Incassato, si intende l'importo di tutti i crediti (inteso come il valore complessivo nominale del credito, maggiorato dell'importo degli interessi) effettivamente incassati dal Cessionario in relazione al medesimo Prestatore
- Costi di Pertinenza, si intende l'ammontare della quota parte dei costi sostenuti dal Cessionario per il recupero del Credito Incassato, calcolati come segue: $\text{Costi di Pertinenza} = (\text{Credito} / \text{Credito Totale Incassato}) \times \text{totale costi sostenuti dal Cessionario per il recupero dei crediti acquistati nei confronti del medesimo Prestatore}$

fermo restando che il Prezzo Variabile sarà dovuto dal Cessionario al Prestatore solamente laddove il Cessionario riesca ad ottenere il pagamento, in tutto o in parte, del Credito, entro il termine ultimo di [●] ([●]) anni dalla data di trasferimento del Credito al Cessionario.

Al fine della determinazione del Prezzo Variabile, faranno fede, nei rapporti tra Cessionario e Prestatore, le scritture contabili del Cessionario e quanto stabilito nel presente Contratto.

5. Notifica al Richiedente

Il Cessionario procederà a notificare al Richiedente l'avvenuta cessione del Credito.

6. Legge applicabile e foro competente

Il presente Contratto e i rapporti da esso scaturenti sono regolati dalla legge italiana.

Il foro di Milano è competente in via esclusiva per la risoluzione di ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto o comunque ad esso collegata.

7. Varie

Al fine di rendere opponibile la cessione di cui al presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1264 e 1265 del Codice civile, nei confronti del Richiedente e dei terzi, il Cessionario provvederà a notificare, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, al Richiedente in veste di debitore ceduto, la cessione del Credito di cui al presente Contratto, con oneri e costi a carico del Cessionario, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) inviata per conoscenza al Cessionario.

Il presente Contratto contiene ed esaurisce tutti gli accordi intervenuti tra il Prestatore e il Cessionario in relazione al Credito ed alla cessione dello stesso. Di conseguenza, esso rappresenta l'unico valido accordo intervenuto tra le Parti e qualsivoglia altro documento deve intendersi sostituito dal presente Contratto e del tutto privo di ogni effetto anche ai fini interpretativi.

Tutti i costi e le spese, ivi incluse le tasse e le imposte, presenti e futuri, relativi al presente Contratto, nonché ogni altra spesa e/o onere e/o costo comunque relativi e/o connessi e/o conseguenti alla cessione del Credito, ovvero al recupero giudiziale o stragiudiziale dello stesso sono e saranno esclusivamente ed integralmente a carico del Cessionario, fermo restando che, laddove lo stesso fosse tenuto al pagamento del Prezzo Variabile, di tali costi si terrà conto nella determinazione dello stesso, così come previsto all'articolo 4 che precede.

